

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

(68<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica » (678) (D'iniziativa del senatore Giraud) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 898, 900, 902, 803, 906, 908, 909 910, 911
ALESSI, relatore	899, 900, 901, 902, 903, 904, 905 908, 909, 910, 911
KUNTZE	899, 900, 902, 906, 909, 910
LEONE	900
MARIS	901, 902, 903, 909, 910, 911
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	903, 905, 909
NICOLETTI	907
PACE	908
PAFUNDI	907
PINNA	902
TESSITORI	900, 906

« Ordinamento della professione di perito agrario » (2527) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	913, 916, 918, 932
BERLINGIERI, relatore	913
DE UNTERRICHTER	917, 931
GIUNTOLI Graziuccia	931
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	917, 932
MORVIDI	917

« Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per minorenni » (2684) (D'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 912, 913
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	913

« Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2697) (D'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	896, 897, 898
KUNTZE	897
MARIS	897
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	897, 898
POËT, relatore	897

« Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale » (2762) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	894, 895, 896
LEONE	894
MARIS	895, 896
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	895
PACE	895

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

*La seduta è aperta alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Alessi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramagna, Kuntze, Leone, Maris, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Sand, Tessitori, Tomasini e Venturi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Armano, Conti, e Forma sono rispettivamente sostituiti dai senatori Giuntoli Graziuccia, Murdaca e de Unterrichter.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.*

**B E R L I N G I E R I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale » (2762)**

**P R E S I D E N T E**, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Non ho certo da illustrare agli onorevoli colleghi che cosa sia l'Associazione internazionale di diritto penale e quali siano gli obiettivi che essa persegue, nonchè il lavoro da molti anni già da essa svolto; debbo soltanto sottolineare che ai lavori di questa Associazione l'Italia partecipa con particolare peso e prestigio. Abbiamo peraltro tra noi un insigne giurista, il senatore Leone, al quale va non poco merito del posto, direi, eccezionalmente rilevante tenuto dal nostro Paese nell'Associazione in parola, che — anche per questo — ha deliberato all'unanimità di tenere il suo X Congresso nel 1969 a Roma.

L'organizzazione di tale Congresso comporta evidentemente un notevole lavoro, che deve avere inizio al più presto, e di conseguenza rilevanti spese, alle quali il Governo

ha ritenuto, più che opportuno, necessario contribuire con la somma di 40 milioni di lire determinata tenendo presente — in considerazione del mutato valore della moneta — che nella precedente occasione di un Congresso tenutosi nel 1953 fu stanziato un contributo di lire 20 milioni.

Ritengo pertanto di non dover spendere altre parole per raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge, che evidentemente è del tutto conforme al prestigio che noi tutti teniamo l'Italia abbia nei consessi internazionali ed in questo in modo particolare.

Informo infine gli onorevoli senatori che sul provvedimento in esame la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

**L E O N E**. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole Presidente delle cortesi parole — da me non meritate — che mi ha rivolto. Desidero ringraziare inoltre anche il Governo per la sensibilità con cui ha accolto la richiesta di contributo del Gruppo italiano dell'Associazione internazionale di diritto penale.

Mi sono permesso di pregare il Presidente di mettere il provvedimento all'ordine del giorno con sollecitudine per il fatto che, mentre il Congresso in questione — che sarà di particolare importanza — sarà tenuto nel 1969, nella primavera del 1968 si avrà quello che si chiama il « Colloquio »: i relatori di tutti i Paesi che intendano presentare relazioni, converranno cioè a Roma per definire le basi per la relazione unica. Per l'Italia l'incarico è stato affidato al professor Delitala, uomo di alta autorità, il cui nome è garanzia di espressività del contributo che il nostro Paese potrà dare a questo Congresso.

Le prime spese pertanto dovranno essere fatte nel 1968. Rinnovo ancora una volta i miei ringraziamenti al Governo per la presentazione del disegno di legge; ed al Presidente del Senato e al Presidente della nostra Commissione per aver dato un corso così sollecito all'approvazione del disegno di legge in titolo.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero preliminarmente dichiarare che approvo appieno la spesa prevista dal provvedimento in esame e le ragioni che l'hanno determinata: anzi, poichè attribuisco al X Congresso internazionale di diritto penale una grande importanza, ritengo che forse sarebbe stato opportuno stanziare una somma anche maggiore. Ho invece delle perplessità — e le enuncio non per poi votare contro il disegno di legge, ma perchè queste mie considerazioni rimangano agli atti — in ordine alla copertura della spesa.

Dall'articolo 1 del disegno di legge si evince infatti che la somma in questione è stata prelevata dal capitolo del Ministero del tesoro per il bilancio del 1967 che concerne il riordinamento della struttura fondiaria. Si tratta indubbiamente di un avanzo di gestione, ma è evidente che un simile reperimento ripropone in pieno il grande tema dei residui passivi, delle somme non utilizzate, di una gestione del bilancio da parte del Governo, contraria alle deliberazioni dal Parlamento prese.

Questo, evidentemente, è un costume non accettabile. La materia fondiaria riveste grande importanza e pertanto il capitolo di spesa che la riguarda non dovrebbe dare residui passivi di gestione.

Il Governo avrebbe potuto reperire addirittura il doppio della somma stanziata per finanziare il Congresso di cui trattasi senza ricorrere a questo capitolo della spesa del Ministero del tesoro.

Pertanto, nel momento in cui do la mia approvazione al disegno di legge in esame, non posso non rilevare che ogni volta che si stanziava una somma per una giusta destinazione la si reperisce a scapito di atti amministrativi che non sono stati compiuti e di spese che avrebbero dovuto essere effettuate, ma non sono state effettuate, con ulteriore manomissione di bilanci che già in precedenza non erano stati rispettati.

P A C E . Anche a nome della mia parte politica, esprimo il mio consenso al provvedimento in esame, con l'augurio di ogni

successo all'iniziativa che si fregia del nome e si avvale del prestigio del Presidente Leone.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il relatore non ha nulla da aggiungere, salvo che aderire in via di massima ai rilievi formulati dal senatore Maris per quanto riguarda in generale la questione dei residui passivi, che peraltro non può essere evidentemente affrontata e risolta in questa sede, ma in una sede più opportuna.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha che da consentire con la relazione del senatore Fenoaltea e, nel confermare che i problemi di carattere generale sollevati dal senatore Maris non possono evidentemente trovare soluzione in questa occasione, raccomanda alla Commissione — per il buon successo dell'iniziativa, per l'importanza del Congresso, per il prestigio dell'Associazione, per l'interesse dei temi che vi si tratteranno — l'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di 40 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario al Comitato organizzatore del X Congresso internazionale di diritto penale, che si terrà a Roma nel settembre 1969.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere indicato nel precedente articolo sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

M A R I S . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione su questo articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2697) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna e Guerini Giorgio: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella scorsa seduta la discussione generale venne sospesa perchè sorse il dubbio che vi fossero errori materiali nel messaggio di trasmissione del testo del disegno di legge dalla Camera al Senato. Informo la Commissione che è stato accertato che invece tali errori non sussistono e che il testo sottoposto al nostro esame è esattamente quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. Aggiungo inoltre — a titolo di informazione — che ove la Commissione intendesse introdurre emendamenti al disegno di legge, la Commissione giustizia della Camera dei deputati lo riprenderà in esame tempestivamente.

Proseguiamo quindi nella discussione sul disegno di legge di cui do nuovamente lettura:

*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 77-bis.*

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonchè negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

**KUNTZE**. Pur essendo già intervenuto nel corso della precedente seduta, desidero prendere di nuovo la parola solo per rilevare che i chiarimenti allora dati dall'onorevole Sottosegretario di Stato vengo incontro ai rilievi che erano stati da me fatti. L'emendamento da noi presentato coincide pertanto con le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo, che peraltro stanno a rappresentare quello che era l'originario testo del disegno di legge, che per ragioni misteriose si è invece in parte disperso: l'altro ramo del Parlamento ha infatti votato ed approvato un testo diverso senza che vi fosse peraltro da parte sua la volontà di apportarvi quella modifica.

**PRESENTE**. Ricordo agli onorevoli colleghi che al primo comma dell'articolo unico in esame è stato presentato dai senatori Maris, Kuntze e Morvidi un emendamento tendente ad inserire dopo le parole « gli trasmette copia » e prima delle parole « del verbale di trascrizione » le parole « del processo verbale di consegna del bambino trovato all'ufficiale di stato di civile e ».

**MARIS**. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già avuto occasione, il senatore Kuntze ed io, di illustrare le ragioni che hanno ispirato questo emendamento.

Richiamo comunque l'attenzione della Commissione sul fatto che l'articolo 77-bis, che si vuole aggiungere all'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, prevede due ipotesi di atto di nascita per bambini

abbandonati: una si ricollega all'articolo 75 ed una all'articolo 77 del già citato regio decreto n. 1238. Ho ritenuto che sia necessario che nell'articolo 77-bis sia esplicitamente richiamato, con le parole esatte, anche l'articolo 75 e non solo l'articolo 77, poiché è necessario che il procuratore della Repubblica, ai fini dell'azione che deve svolgere per ottenere dal tribunale la sentenza che tenga luogo dell'atto di nascita, riceva gli atti integrali stesi ai sensi rispettivamente degli articoli 75 e 79 del regio decreto numero 1238.

**MISASI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me pare che non vi sia bisogno di ripetere le parole « all'ufficiale di stato civile ».

**MARIS**. Potremmo limitare l'emendamento aggiuntivo alle parole « del processo verbale di consegna del bambino trovato o »; la sostituzione della congiunzione « e » con l'altra « o » si rende peraltro necessaria trattandosi di due ipotesi alternative.

**MISASI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei appunto pregare il senatore Maris di limitare il suo emendamento a queste parole che costituivano poi la formula che noi avevamo proposto e che, misteriosamente, è andata perduta.

**POÈT**, *relatore*. Mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento proposto.

**MISASI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sarebbe opportuno inoltre, a mio parere, sostituire al sesto comma dell'articolo 77-bis le parole: « si trovavano » con le altre « si trovano ». Bisognerebbe infine aggiungere l'espressione « nei congrui casi ».

**MARIS**. Debbo dire, per la verità, che ho delle perplessità sull'opportunità di sostituire le parole « si trovavano » con le altre, suggerite dall'onorevole Sottosegretario di Stato, « si trovano ». Invito pertanto la

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

Commissione a riesaminare attentamente la questione.

**P R E S I D E N T E .** Per quanto si riferisce all'espressione « nei congrui casi », posso dire che a me risulta che la stessa è stata espressamente eliminata su proposta dell'onorevole Breganze dalla Commissione giustizia della Camera.

**M I S A S I ,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ritengo allora che sia opportuno non apportare ulteriori modificazioni.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dai senatori Maris, Kuntze e Morvidi tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 77-bis, dopo le parole « gli trasmette copia », le altre « del processo verbale di consegna del bambino trovato o ».

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge, il quale con l'emendamento testè approvato risulta così formulato:

#### *Articolo unico*

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo:

#### *Art. 77-bis*

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene

indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonchè negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

(*È approvato*).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giraud:** **« Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica » (678)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giraud: « Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A L E S S I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame non investe le strutture dell'istituto dell'espropriazione per causa di utilità pubblica, ma si limita a semplificare le procedure della riscossione delle relative indennità, sia nel caso che vi sia accordo tra l'espropriato e l'espropriante, sia nel caso che si proceda a perizia per il disaccordo che eventualmente vi fosse tra i due interessati.

L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, statuiva infatti che il Prefetto, una volta accertato l'accordo delle parti, poteva ordinare il deposito delle indennità nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti della esecutività provvisoria della espropriazione; poteva però alternativamente, udito il Consiglio di Prefettura, autorizzare il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte all'espropriato sempre che l'espropriato stesso o l'espropriante avessero somministrata, a tutela dei diritti eventuali dei terzi, idonea garanzia. Qualora le parti non fossero state d'accordo, il Prefetto (articolo 31) compilava l'elenco di coloro che non avevano accettato l'offerta indennità con l'indicazione sommaria dei beni soggetti ad espropriazione e lo trasmetteva al Presidente del Tribunale del circondario per la nomina dei periti, la cui relazione gli veniva quindi restituita nei termini fissati agli articoli 37 e seguenti.

Per il successivo articolo 48 il Prefetto, ricevuta tale relazione, ordinava all'espropriante di depositare nella Cassa depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia ovvero, alternativamente — è evidente come lo schema di questo articolo riproduca quello del già citato articolo 30 — autorizzava il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte all'espropriando, sempre che fosse stata data da parte dell'espropriante o dell'espropriato idonea garanzia a tutela dei diritti dei terzi.

Il disegno di legge in esame — in considerazione del fatto che per la legge 3 aprile

1926, n. 686, la competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al Prefetto, veniva devoluta all'Autorità giudiziaria — dà appunto la possibilità al Pretore o al Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato di autorizzare il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto, essendosi constatato come il versamento dell'indennità stessa alla Cassa depositi e prestiti il più delle volte abbia determinato addirittura la perdita del suo valore reale per la complessità delle procedure per la relativa riscossione che fa intercorrere eccessivo tempo fra il maturare del credito e la sua liquidazione.

In particolare, con gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame viene stabilito che in linea normale e non soltanto in linea eccezionale sia corrisposta direttamente agli espropriati l'indennità concordata o stabilita per via di perizia, sempre che però a giudizio del Pretore o del Tribunale le garanzie richieste per gli eventuali diritti reali minori dei terzi siano considerate congrue e sempre che al relativo decreto notificato ai terzi non sia stata dagli stessi proposta opposizione. Si ricorre invece al deposito — alla procedura cioè che ora è normale, ma che sulla base del presente disegno di legge diventerà eccezionale — in caso di opposizione da parte dei terzi o nel caso in cui il Pretore consideri incongrua o inadeguata la garanzia prestata nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in titolo, realizzando un più spedito procedimento per la riscossione della indennità di espropriazione ed evitando quindi almeno le conseguenze più deleterie per l'espropriato, che allo stato attuale non solo subisce il sacrificio oggettivo dell'esproprio, ma altresì il danno derivante dal ritardo della liquidazione del relativo indennizzo, possa senz'altro essere approvato dalla Commissione.

K U N T Z E . Nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, al primo comma, è detto tra l'altro che il Pretore o il Tribunale

può ordinare il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando il titolare del diritto assuma ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali minori dei terzi. Ebbene, vorrei che l'onorevole relatore mi chiarisse il significato dell'espressione « diritti reali minori dei terzi ».

Sempre nel primo comma dell'articolo 1 è detto inoltre: « prestando — il titolare dell'indennità — ove occorra idonea garanzia nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria ». Al riguardo vi è da osservare che la espressione « ove occorra » fa pensare ad una facoltà da parte del magistrato: ora, poichè sembra che l'esercizio di questa facoltà sia addirittura insindacabile, può sorgere il dubbio che nel caso in cui, anche per un errore involontario, non sia disposta la prestazione di una garanzia, i diritti reali dei terzi, minori o maggiori che siano, resterebbero insoddisfatti.

A L E S S I , *relatore*. Per quanto si riferisce all'espressione « diritti reali minori dei terzi » posso dire che essa è mutuata dalla legge del 1865 più volte citata. Si tratta in fondo di possibili casi di interferenza di diritti reali di terzi per servitù, usufrutto, uso, abitazione.

In ordine poi all'inciso « ove occorra » vi è da rilevare che evidentemente esso implica nell'intenzione del proponente il caso in cui questo diritto minore del terzo si riduca talmente, come nel caso di una servitù attiva di veduta, di passaggio, oppure la possibilità dell'espropriato, che può essere anche un ente locale, da non impegnare la necessità del versamento di una garanzia.

Nulla peraltro si potrebbe obiettare ad una proposta di soppressione di tale inciso.

K U N T Z E . Poichè la prestazione della garanzia non è a carico dell'espropriante, ma del titolare del diritto, cioè di colui che ha diritto all'indennità, potrebbe accadere che, se quest'ultimo è nullatenente, il terzo resti senza la possibilità di vedere soddisfatto quel suo diritto.

P R E S I D E N T E . La questione è rimessa alla valutazione dell'autorità del magistrato.

K U N T Z E . Senza dubbio: ma, a mio avviso, la soppressione di quell'inciso darebbe forse una maggiore certezza. Infatti, delle due l'una: o c'è il diritto del terzo ed allora è giusto che sia garantito, o tale diritto non c'è ed allora non vi è bisogno di alcuna garanzia. La garanzia eventualmente potrebbe essere offerta dal patrimonio dello stesso titolare dell'indennità se questo ha un patrimonio sufficiente: il che non importerebbe peraltro neppure un eccessivo prolungamento della procedura.

L E O N E . L'espressione « ove occorra » è già contenuta nel testo del 1865?

A L E S S I , *relatore*. No: in quella legge peraltro questo caso era considerato eccezionale.

T E S S I T O R I . Lo spirito che ha animato il senatore Giraudo nel proporre le modificazioni in esame alla legge n. 2359 del 1865 è indubbiamente quello di rendere le procedure in questione, che tutti sappiamo quanto siano lente e complesse, maggiormente sollecite. Si affida pertanto all'Autorità giudiziaria — che per definizione dà le maggiori garanzie di giustizia e di serenità — un duplice giudizio di ordine discrezionale: uno nel momento in cui si tratta di decidere se occorra una garanzia da porsi a carico di colui che viene espropriato in ordine ad eventuali diritti reali esistenti sugli immobili; l'altro nel momento in cui si tratta di decidere sull'idoneità della garanzia stessa.

Pertanto, se si dovesse dar ragione alla preoccupazione testè manifestata dal senatore Kuntze, non sarebbe sufficiente sopprimere l'inciso « ove occorra », ma sarebbe necessario sopprimere anche l'attributo « idonea ».

K U N T Z E . Non sono di questo parere. A me pare anzi che tale attributo rafforzi il concetto di garanzia.

T E S S I T O R I . Io guardo a quello che è l'interesse del cittadino che viene espropriato. Ora, l'idoneità può essere dall'interessato non ritenuta quale il magistrato la crede.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

Pertanto, se dobbiamo scendere a valutare se si deve dare o meno all'Autorità giudiziaria questa facoltà discrezionale, a me pare che non sia possibile limitare tale facoltà solo all'idoneità della garanzia, ma sia necessario estenderla all'accertamento dell'effettiva occorrenza, caso per caso, della garanzia stessa. Può darsi infatti che vi siano molti casi in cui la garanzia non occorre: ed allora *quid agendum* da parte dell'Autorità giudiziaria cui è affidata la sorveglianza sull'andamento regolare della procedura?

Pare a me, quindi, che l'inciso « ove occorra » sia indispensabile, come indispensabile è il concetto della idoneità della garanzia. Si tratta di due concetti diversi, che però sorgono dallo stesso presupposto dello affidamento al magistrato, per la sua veste, per la sua mentalità, di facoltà che fino ad ora non erano state considerate.

Per tali motivi io ritengo che il testo del primo comma non debba essere modificato.

M A R I S . Sono anche io del parere che il fine che il disegno di legge in esame intende perseguire sia meritevole di tutela. Effettivamente il provvedimento, anche se non investe alla radice la grossa ed annosa questione dell'espropriazione, propone certo una soluzione equa e giusta quando accelera la procedura di riscossione delle somme concordate per l'esproprio.

Sul merito del disegno di legge pertanto mi dichiaro pienamente d'accordo. Mi sembra invece che sia criticabile, sotto il profilo tecnico, il modo come esso è stato congegnato: siamo peraltro ancora in tempo ad apportarvi le opportune modifiche dal momento che deve ancora passare all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione. Così, ad esempio, ritengo che la frase iniziale del primo comma dell'articolo 1 « Il Pretore o il Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato » sia del tutto inutile e che sia sufficiente invece dire « Il Pretore o il Tribunale competente ». Tale espressione, a mio avviso, copre ampiamente ogni preoccupazione: è chiaro infatti che il Pretore

o il Tribunale dovrà essere competente per ragione di valore e di territorio.

Propongo quindi un emendamento formale tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole « per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato ».

Proporrei inoltre: di sostituire — sempre nel primo comma dell'articolo 1 — la parola « ordinerà » con l'altra « dispone »; di sopprimere la parola « diretto »; di sostituire la parola « assuma » con le parole « abbia assunto » in considerazione del fatto che il Pretore o il Tribunale interviene dopo che l'atto di cui all'articolo 25 è già stato formato. Infine, poichè la categoria dei diritti reali minori o maggiori, anche se nella sostanza esiste, non è mai stata qualificata come tale, riterrei opportuno sopprimere la parola « minori ».

La dizione, a mio avviso, più corretta sarebbe pertanto la seguente: « Il Pretore o il Tribunale competente dispone il pagamento dell'indennità all'avente diritto, quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi... ».

A L E S S I , *relatore*. Io sopprimerei anche la parola « reali » e direi semplicemente « diritti dei terzi ».

M A R I S . A me pare giusto invece che l'obbligazione sia posta solo per i diritti reali (servitù di passaggio, di veduta, eccetera) e non anche per i diritti non reali.

Il primo comma dell'articolo 1, più avanti, recita inoltre « prestando, ove occorra, idonea garanzia nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria ». Ora, poichè l'Autorità giudiziaria non è ancora intervenuta, ma interviene in quel momento e in quel momento emette un decreto nel quale ordina il pagamento, ritengo che sarebbe opportuno sostituire l'espressione « prestando » con l'altra « si sia offerto di prestare »: l'avente diritto, cioè, dovrà, già nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25, essersi obbligato ad assumere la responsabilità nei confronti dei titolari di eventuali diritti reali e dovrà essersi altresì offerto di prestare, se neces-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

sario, idonea garanzia, prima di poter riscuotere le somme dovute.

Con queste mie osservazioni intendo dare una forma giuridicamente corretta a dei concetti e a dei principi che peraltro nella sostanza accetto.

A L E S S I , *relatore*. Giunti a questo punto, ritengo opportuno dare lettura degli articoli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ci interessano in questo momento. In particolare, l'articolo 25 recita: « Affinchè la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'articolo 18.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate ».

Nel successivo articolo 29 è poi detto: « Scaduto il termine indicato nell'articolo 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi ».

M A R I S . Tutto ciò mi era perfettamente chiaro. Esiste cioè, nella legge più volte citata, una norma, quella dell'articolo 25, in forza della quale l'espropriato — affinchè la somma offerta in pagamento dall'espropriante si possa considerare da lui accettata — deve fare al riguardo espressa dichiarazione per iscritto. L'atto infine viene trasmesso al Prefetto per i provvedimenti ulteriori in ordine alla occupazione del terreno ed al deposito della somma che ne rappresenta il prezzo alla Cassa depositi e prestiti.

Ora, per consentire all'espropriato di entrare in possesso di questa somma al più presto, senza lasciarla a lungo giacente presso tale Cassa, si fa intervenire il Pretore o il Tribunale, dopo che è stato steso l'atto di cui all'articolo 25; il Pretore o il Tribunale interviene e disporrà il pagamento se in tale atto, oltre all'accordo sul prezzo, sarà con-

tenuta anche una assunzione esplicita di responsabilità da parte del proprietario nei confronti dei titolari di eventuali diritti reali, nonchè l'offerta, da parte sempre del proprietario, di una somma, per il caso in cui venisse richiesta, a titolo di garanzia.

K U N T Z E . A mio avviso, qui si intende che la garanzia deve essere offerta in un secondo momento.

M A R I S . Non sono di questo parere: il proprietario deve avere offerto di prestare la garanzia già nell'atto di cui all'articolo 25.

K U N T Z E . È fuori dubbio che il disegno di legge è mal formulato.

P I N N A . È necessario tenere presente che le responsabilità si assumono prestando idonea garanzia.

M A R I S . Ho quindi ragione io quando sostengo che nell'atto di cui all'articolo 25 il proprietario deve avere assunto la responsabilità nei confronti di terzi e si deve essere offerto di prestare, ove occorra, idonea garanzia.

P R E S I D E N T E . Effettivamente la formula è ambigua: non si comprende infatti a che cosa si riferisca il gerundio « prestando ». Letteralmente, secondo il testo che è sottoposto al nostro esame, pare che esso si riferisca all'atto di accettazione da parte del proprietario e che si debba quindi intendere che il Pretore o il Tribunale disporrà il pagamento quando nell'atto di accettazione il proprietario abbia assunto ogni responsabilità prestando idonea garanzia.

M A R I S . In tal caso, se questo è il senso, torno a ripetere che è necessario modificare il periodo « questi assuma ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi, prestando, ove occorra, idonea garanzia... » nel modo seguente: « questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi e si sia

offerto di prestare, ove occorra, idonea garanzia... ».

**P R E S I D E N T E**. Altrimenti si potrebbe dire — riferendo il gerundio « prestando » al giudice —: « imponendogli, ove occorra, di prestare idonea garanzia... ».

**M A R I S**. Il comma comunque deve essere modificato: vedremo poi in che modo.

Procedendo nel mio esame dell'articolo 1 del disegno di legge, debbo dire che anche la attuale formulazione del secondo comma, a mio avviso, non può essere accettata. A parte il fatto che l'espressione « proposta azione » non è esatta e che dovrebbe essere comunque sostituita eventualmente con l'altra « esperita azione » o « proposta opposizione », riterrei opportuno sopprimere l'intero periodo « se non viene dai terzi proposta azione, sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie », e sostituirlo semplicemente con la seguente dizione: « Il decreto diviene esecutivo nel termine di 30 giorni. Nel caso di opposizione il Pretore o il Tribunale ordinerà... ». Se, infatti, è previsto questo termine è evidente che si tratta di un termine che consente l'esperimento dell'impugnativa: e l'impugnativa non può cadere che sull'ammontare dell'indennità o sulle garanzie.

Anche in questo secondo comma sostituirei la parola « ordinerà » con l'altra « dispone ».

Passando infine all'articolo 3, desidero fare una osservazione in ordine all'espressione contenuta nel primo comma: « previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime ». Non so se tale espressione sia già usata nella legge del 1865: al riguardo comunque devo richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di adottare una dizione diversa, quale ad esempio « previa liquidazione delle spese di perizia ed attribuzione delle medesime ».

**A L E S S I**, *relatore*. Mi riservo di replicare al senatore Maris in sede di esame dei singoli articoli.

**M I S A S I**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presiden-

te, onorevoli senatori, come rappresentante del Governo, debbo manifestare numerose perplessità sull'opportunità di accogliere il disegno di legge in esame, che innova radicalmente il sistema vigente.

Al riguardo vi è da fare una osservazione di carattere generale e cioè che, qualora ragioni valide imponessero il radicale mutamento della procedura di espropriazione, ciò dovrebbe avvenire attraverso la riforma organica della legislazione vigente e non già attraverso modificazioni parziali che finirebbero per rompere l'unitarietà del sistema delineato dalle norme attualmente in vigore e convalidato da una secolare esperienza.

Più specificatamente sotto il profilo tecnico — a parte questa perplessità di carattere generale, che pure debbo sottoporre all'attenzione della Commissione — vi è da rilevare che il sistema proposto, così come formulato, sembra non sufficientemente idoneo a garantire l'interesse e gli eventuali diritti dei terzi. Mi pare peraltro che il senatore Kuntze abbia già manifestato in un suo intervento questa preoccupazione, che io non posso che confermare.

Difatti il sistema attuale — che si incardina sul combinato disposto degli articoli 52, 54 e 55 della legge del 1865 — è il seguente: avvenuta la traslazione della proprietà dell'immobile espropriato a favore dell'ente espropriante dalla data del decreto di espropriazione, tutti i diritti minori della proprietà — ecco in che senso si chiamano minori o meglio, parziari — rivendicabili sugli immobili passano *ipso iure* sull'indennità che viene a rappresentarli e quindi i titolari medesimi — cioè i titolari di questi diritti — possono proporre opposizione al Prefetto per il *quantum* entro 30 giorni dalla inserzione del decreto di espropriazione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Ora, con il presente disegno di legge noi eliminiamo tutto questo, togliendo evidentemente una enorme garanzia per i terzi.

**A L E S S I**, *relatore*. Non mi pare perchè il primo capoverso dell'articolo 1 regola appunto questa ipotesi.

**M I S A S I**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono di que-

sto parere: a mio avviso, infatti, si tratta di due cose sostanzialmente diverse.

L'articolo 55 della legge del 1865 prescrive inoltre tassativamente che lo svincolo dell'indennità — definitasi quantitativamente, dopo le eventuali impugnative dell'espropriato o dei terzi — può essere disposto a seguito del consenso espresso, preventivamente o successivamente da tutti gli interessati (espropriato o espropriati, terzi iscritti, opposenti al pagamento). Diversamente subentra, in mancanza, l'Autorità giudiziaria in sede contenziosa con sentenza irrinunciabile in virtù dell'articolo 56.

Altre manchevolezze riscontrabili nel disegno di legge in esame sono inoltre: l'impegno unilaterale dell'espropriante di soddisfare i titolari dei diritti minori, impegno così generico che rischia di essere platonico; la esecutività del decreto di svincolo nei confronti dei terzi anche per il *quantum*, in contrasto cioè con la norma dell'articolo 54 succitato, che offre a questi ultimi una precisa pubblicità dell'esproprio con una impugnativa a favore dei medesimi nei 30 giorni dall'inserzione del decreto di espropriazione nel *Foglio degli annunci legali*, mentre nel disegno di legge in titolo i 30 giorni per l'impugnativa dell'ammontare, per i terzi, sembra debbano decorrere dalla data del decreto di svincolo, provvedimento privato emesso su richiesta dell'espropriato.

La disciplina che il disegno di legge vorrebbe introdurre suscita evidentemente molte perplessità, poichè sconvolge il sistema attualmente vigente facendo venire meno talune garanzie degli interessati e rischia — soprattutto tralasciando il requisito giuridico essenziale del consenso di tutti gli interessati al riparto dell'indennità — di ledere seriamente alcuni principi giuridici fondamentali che a noi sembrano imprescindibili.

Per tali motivi — oltre che per la ragione di ordine generale, pur sempre meritevole di considerazione, cui ho accennato all'inizio di questa mia dichiarazione — il Governo è contrario all'approvazione del disegno di legge: si rimette peraltro alla valutazione della Commissione.

Desidero comunque ricordare agli onorevoli senatori che per i piccoli espropri, per

le cose di poco rilievo, è stato già provveduto con la legge 6 agosto 1966, n. 632, che ha per oggetto « Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, numero 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità »: tale legge, d'iniziativa governativa, aumentando a lire 500.000 il limite di valore entro il quale il pretore può decretare lo svincolo delle somme depositate a titolo di indennità di espropriazione, ancorchè non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo, ha reso più semplice la procedura per tutta la massa di piccole espropriazioni senza peraltro alterare le linee del sistema in atto vigente.

Qualcosa quindi è stato già fatto. Con questo peraltro non voglio contestare che le linee del sistema dopo tanti anni debbano essere modificate: sembra però che il disegno di legge in esame rischi di non riuscire ad introdurre una riforma organica (cosa d'altra parte che non pretende neppure di fare), aprendo al contrario degli squarci nell'organicità del sistema vigente e creando così ulteriori problemi e difficoltà.

Come rappresentante del Governo confermo pertanto la mia opposizione al disegno di legge in esame: tuttavia, dopo aver doverosamente sottoposto all'attenzione degli onorevoli senatori le obiezioni e le perplessità che esso suscita in noi, mi rimetto alla decisione che la Commissione riterrà di prendere in proposito senza chiedere il non passaggio agli articoli.

A L E S S I, *relatore*. Che debba procedersi al coordinamento tra l'articolo 54 della legge del 1865 e il disegno di legge in esame si può ammettere non necessariamente, ma per opportunità; che però il disegno di legge in esame abbia sovvertito l'ordine delle garanzie e soprattutto abbia esposti a pericolo di ferimento i diritti dei terzi questo non mi pare.

Ora, il rappresentante del Governo ha richiamato la nostra attenzione sull'articolo 54 della legge n. 2359 che stabilisce che un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente, l'articolo 53, deve essere anche

inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato alla pubblicazione degli avvisi giudiziari della Provincia. Ebbene, quali sono i decreti in questione? Uno è quello del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata degli immobili, il quale peraltro continua ad avere effetto perchè il provvedimento in esame non introduce alcuna modifica al riguardo (i terzi pertanto sono comunque avvertiti, sia pure attraverso quella *fictio* della pubblicazione su un giornale che nessuno legge, pubblicazione che io nego sia una garanzia oltre che formale sostanziale); l'altro è quello con cui il Prefetto pronuncia l'espropriazione degli immobili secondo i nuovi risultati circa l'ammontare dell'indennità che sono stati raggiunti dai periti in seguito alla non accettazione da parte degli espropriati della indennità offerta. In altri termini, se non vi è opposizione, il decreto che autorizza l'occupazione dei fondi è pubblicato ed è uno solo; se vi è opposizione, poichè vi sarà una perizia ed il Prefetto dovrà secondo il sistema vigente ordinare il versamento della somma risultante dalla perizia stessa alla Cassa depositi e prestiti, andrebbe pubblicato nel giornale anche questo secondo decreto.

La questione si limita dunque alla pubblicità del secondo decreto, in caso di perizia per l'opposizione degli interessati, che determini diversamente l'indennità. Io sostengo però che in questo caso provvede già il disegno di legge in esame: il decreto del Pretore infatti qui viene concepito non solo in ordine all'ammontare — dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 sorge evidente la mia osservazione — ma anche in ordine alle garanzie da prestare. Questo decreto deve essere notificato a tutti coloro che sono interessati e quindi mi pare che vi sia una garanzia ben maggiore di quella che risulterebbe dalla pubblicazione su di un *Foglio* ignoto alla generalità dei cittadini. Coloro che hanno ricevuto la notifica hanno 30 giorni di tempo per esperire le eventuali azioni: in tal caso si blocca tutto.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I 30 giorni entro i quali è possibile al terzo proporre eventual-

mente opposizione non decorrono però dalla data di pubblicazione del decreto del Pretore, ma dalla data della notificazione del pagamento della indennità all'espropriato da parte del Pretore.

Ora, da che cosa risulta che il decreto previsto all'articolo 1 del disegno di legge, che è un decreto di svincolo dell'indennità, del pagamento cioè dell'indennità all'espropriato, è stato notificato anche ai terzi?

A L E S S I , *relatore*. A me pare che la espressione « se non viene dai terzi proposta azione », contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, presupponga evidentemente la notizia del terzo. Tutt'al più si potrebbe aggiungere che il decreto in questione deve essere pubblicato alla stregua dell'articolo 25 della legge n. 2359 del 1865.

Tutto ciò peraltro riguarda l'ermeneutica particolare del congegno generale, mentre quello che maggiormente ci deve preoccupare è il fatto che finora specialmente la povera gente non è mai riuscita a percepire l'indennità. A quanto mi risulta infatti — sulla base dell'esperienza che ho come sindaco — mentre per l'espropriazione, ad esempio, di un grande palazzo la procedura è piuttosto semplice perchè ci si può basare sugli atti notarili, sui registri e via dicendo, la questione si complica terribilmente, per diventare in alcuni casi addirittura drammatica, quando si tratti dell'espropriazione di casolari o di piccole casette la cui proprietà non risulta esplicitamente da atti o da registri. Il pagamento dell'indennità in questi casi diventa veramente problematico, per cui spesso si ricorre ad espedienti di vario genere per soddisfare i diritti di queste persone.

Tale materia pertanto viene oggi regolata attraverso la prudenza del magistrato in termini diversi e più spediti. Questo è lo scopo principale che il disegno di legge intende raggiungere, nonostante che la sua formulazione presenti indubbiamente delle menzogne che sarebbe opportuno eliminare. Così, ad esempio, da che cosa si ricava — come andava or ora osservando l'onorevole Sottosegretario di Stato — la messa a conoscenza dei terzi perchè entro i 30 giorni possa-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

no esercitare il loro diritto di opposizione? A mio parere, sarebbe necessario dire esplicitamente che il decreto di cui trattasi deve essere notificato ai terzi: ritengo peraltro che sia opportuno riservarci di affrontare la questione in sede di esame dei singoli articoli.

**T E S S I T O R I .** A me sembra, in linea generale, che il voler far ritenere da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato e degli uffici del Ministero della giustizia questo modesto disegno di legge al nostro esame un provvedimento rivoluzionario nei confronti del sistema attualmente in vigore non sia assolutamente giusto. Esso infatti non rivoluziona niente o rivoluziona ben poco, in quanto si limita a sostituire in certi momenti della procedura di espropriazione l'Autorità giudiziaria — Pretore o Tribunale a seconda della competenza — all'Autorità prefettizia.

La legge del 1865 è evidentemente una legge veneranda: essa ha resistito per oltre un secolo e resiste tuttora soprattutto per la sua formulazione tecnico-legislativa. Al contrario la materia alla quale si riferisce è stata rivoluzionata e questo non per colpa nostra, ma perchè l'evoluzione sociale è quella che è: tanto è vero che lo stesso Governo — come ricordava poc'anzi il sottosegretario Misasi — ha ritenuto opportuno intervenire con la legge 6 agosto 1966, n. 632 per rendere più spedita la procedura limitatamente però alle espropriazioni che non superino il valore di 500.000 lire. Ma che significato può avere dal punto di vista sostanziale della nostra economia nel momento in cui discorriamo una espropriazione di lire 500.000. Quale immobile non supera oggi le 500.000 lire di valore? Quella legge dunque è vuota di significato pratico. Si dice che essa è stata predisposta al fine di favorire i piccoli proprietari: ma anche le espropriazioni più modeste hanno oggi un valore superiore alle 500.000 lire!

La ragione dell'opposizione del Governo al presente disegno di legge deve invece ricercarsi nel fatto che non si vogliono liberare le somme più ingenti depositate nella Cassa depositi e prestiti, là dove, in attesa che

arrivi la definizione della pratica, il denaro serve: serve naturalmente nel senso migliore della parola, come serve a tutte le banche.

Per queste considerazioni darei quindi senz'altro il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, ma — poichè ritengo che sia estremamente improbabile che esso riesca a completare l'*iter* parlamentare nei pochi giorni che mancano alla fine della legislatura, soprattutto in conseguenza delle perplessità che sono state manifestate dal rappresentante del Governo — propongo formalmente di sospenderne la discussione.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo alla Commissione che sulla proposta di sospensiva, presentata dal senatore Tessitori, possono prendere la parola — a norma di Regolamento — due oratori in favore e due contro.

**K U N T Z E .** Pur rendendomi conto dei gravi difetti di tecnica legislativa che presenta il disegno di legge in esame, nonchè delle perplessità — che io ritengo giuste, almeno fino ad un certo punto — manifestate dall'onorevole rappresentante del Governo, le quali in parte vengono incontro appunto a delle osservazioni critiche da me fatte, ritengo che esso per le esigenze di una più rapida procedura alle quali risponde debba essere senza altro approvato.

Poichè il provvedimento è al nostro esame in sede deliberante, abbiamo peraltro la possibilità di apportarvi quelle modifiche che riterremo necessarie, attraverso degli emendamenti che abbiamo in parte già approntati, in modo da fugare fino ad un certo punto almeno quelle perplessità e quei dubbi che il Sottosegretario di Stato ci ha poc'anzi prospettati.

In particolare, non posso non condividere la sua opinione quando afferma che sarebbe desiderabile che si arrivasse ad una riforma organica della materia — è questo infatti un concetto già da me altre volte espresso a proposito di altri disegni di legge — ma evidentemente questa opinione è alquanto elastica: e su questo non posso non dare ragione al senatore Tessitori per quanto fossimo di opinione diversa in ordine a quel

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

disegno di legge riguardante la stessa materia di competenza della Commissione agricoltura al nostro esame in sede consultiva. Il fatto è che quando si vogliono approvare dei provvedimenti, anche se molto parziali, questi si approvano comunque: quando invece non se ne vogliono far procedere degli altri, ci si trincerava dietro la necessità imprescindibile della riforma globale!

Non so se vi sarà la possibilità di far approvare questo provvedimento dall'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura: ad ogni modo ritengo che se andremo avanti nella discussione non avremo comunque fatto opera vana. È necessario peraltro considerare che non vi è certezza assoluta che esso non possa completare il suo *iter* parlamentare: se tale certezza infatti vi fosse stata, sono del parere che il Presidente non lo avrebbe neppure posto in discussione, cercando di utilizzare il tempo a nostra disposizione in un lavoro più costruttivo.

Pertanto, poichè non vi sono, a mio avviso, motivi che valgano a far ritenere — in questo mi vorrei associare a quanto ha detto il senatore Alessi — che il presente disegno di legge rivoluzioni il sistema vigente, anche se esso comporta indubbiamente delle modifiche, e in considerazione soprattutto del fatto che per quanto si riferisce alle eventuali mende che si potessero nel provvedimento stesso ravvisare la Commissione potrà intervenire con gli opportuni emendamenti al fine di renderlo più aderente a quelle che sono le esigenze che si vogliono soddisfare, mi dichiaro contrario alla proposta sospensiva.

N I C O L E T T I . Non si comprende perchè dovrebbe sospendersi la discussione — che tra l'altro è già in uno stato abbastanza avanzato — nel presupposto che l'altro ramo del Parlamento non possa completarne l'*iter* prima della fine della legislatura.

Se la Presidenza — come è stato peraltro già rilevato — ha ritenuto e per di più dopo tanto tempo (il disegno di legge è stato infatti presentato nel 1964), di mettere questo argomento all'ordine del giorno, ciò vuol di-

re evidentemente che si ritiene che esso possa giungere a conclusione.

Vi è inoltre da considerare che il testo non deve essere modificato *in toto* (il che indubbiamente comporterebbe un lavoro lungo e molto impegnativo), ma vi si debbono soltanto apportare dei miglioramenti di forma, la cui elaborazione richiede un tempo limitato.

Ritengo piuttosto che sia davvero tempo di intervenire in questo settore, in cui esiste una esigenza vivissima di provvedimenti che snelliscono le procedure proprio in favore di coloro che più degli altri hanno bisogno di essere tutelati. È necessario adeguare il sistema vigente alle necessità e alle esigenze dei tempi: il disegno di legge in esame non rappresenta certo una soluzione definitiva del problema, ma è pur sempre un avvio e un miglioramento. Non vedo pertanto perchè non si dovrebbe cercare di giungere alla sua approvazione.

Per i suesposti motivi, mi dichiaro anche io contrario alla proposta sospensiva.

P A F U N D I . Vorrei anzitutto spezzare una lancia — per quanto non ve ne sia bisogno — a favore del Governo, precisando che quel provvedimento al quale si è fatto più volte riferimento era giustificato da particolari circostanze di fatto: in quel caso infatti la procedura normale avrebbe richiesto troppo tempo ed una spesa eccessiva, per cui si è ritenuto di adottare quel provvedimento per un criterio politico di opportunità.

Per quanto si riferisce invece al presente disegno di legge, debbo dire che effettivamente, a mio parere, si lavora a vuoto in quanto mancano ormai pochi giorni alla fine della legislatura. Indubbiamente esso presenta degli elementi di utilità, che però potrebbero meglio inquadarsi in una riforma organica e completa dell'istituto della espropriazione tuttora regolato dalla veneranda legge del 1865. Ritengo inoltre che le perplessità manifestate dall'onorevole Sottosegretario di Stato non possano essere superate con facilità.

Per tali motivi condivido il parere del senatore Tessitori e mi dichiaro favorevole alla sospensiva.

P A C E . Desidero rappresentare alla Commissione come il presente disegno di legge non sia stato presentato in questi ultimi tempi, come dettato da una situazione di cose attualmente venutasi a determinare: esso rimonta invece al 25 giugno 1964 e, dopo aver dormito — per così dire — i sonni di Aligi, si sveglia adesso, alla fine della legislatura, per essere approvato in tutta fretta.

Ho ascoltato attentamente i colleghi che sono intervenuti nel dibattito: ebbene, non posso fare a meno di rilevare che, pur ritenendo che il principio informatore del disegno di legge sia meritevole di assenso, tutti, chi più chi meno, lo hanno demolito per qualche verso.

Dato l'approssimarsi della fine della legislatura, ritengo quindi che procedere nella discussione significhi perdere del tempo che potrebbe essere invece utilmente impiegato nell'esame di quei provvedimenti sui quali vi è la convergenza di consensi di tutta la Commissione, nonchè di quelli già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Per economia di lavoro mi dichiaro quindi favorevole alla proposta sospensiva.

P R E S I D E N T E . Pongo quindi ai voti la proposta di sospensiva formulata dal senatore Tessitori.

(Non è approvata).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2959, viene sostituito dal seguente:

« Il Pretore o il Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato ordinerà il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto, quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi assuma ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali minori dei terzi, prestando,

ove occorra, idonea garanzia nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria.

Il decreto diviene esecutivo nel termine di 30 giorni se non viene dai terzi proposta azione, sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie. Nel caso di opposizione il Pretore o il Tribunale ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione ».

A L E S S I , *relatore*. L'articolo 1 è stato già ampiamente discusso in sede di discussione generale che — come i colleghi hanno avuto modo di sentire — non è risultata diffusa tanto in ordine all'utilità del disegno di legge, quanto in ordine al testo dello stesso.

Il primo emendamento preannunciato dal senatore Maris tende a sopprimere, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 30, le parole « per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato ». L'onorevole collega ritiene che questo periodo sia del tutto superfluo per il fatto che la parola « competente » indica già la attribuzione di tale qualità in riferimento al valore e al luogo in cui l'immobile si trova. Al riguardo desidero precisare anzitutto che l'espressione che si vorrebbe sopprimere è presa di peso dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, già citata, che introduce per la prima volta, in ordine appunto al pagamento della indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, la competenza del magistrato.

Non è vero inoltre — e prego il senatore Maris di riflettere su questo — che la parola « competente » risolva aprioristicamente il problema, soprattutto per quanto si riferisce alla competenza territoriale: molte volte infatti l'espropriazione, ad esempio, per la costruzione di una grande strada può interessare provincie diverse e conseguentemente determinare eventuali conflitti territoriali.

Ad evitare la possibilità di eventualità del genere ritengo opportuno mantenere la dizione attuale.

Il secondo emendamento suggerito dal senatore Maris tende a sopprimere, sempre al primo comma, la parola « diretto », che all'onorevole proponente sembra superflua in quanto i pagamenti sono sempre diretti. Anche in questo caso debbo precisare che la espressione è ripetuta più volte nella legge del 1865, per cui ritengo prudente mantenere la dizione già contenuta nella legge base.

MARIS. Desidero far presente al senatore Alessi che pur essendo vero che la legge del 1865 usa ripetutamente la parola « diretto », tuttavia non vi aggiunge mai le altre « all'avente diritto ». In essa, infatti, si parla sempre e soltanto di « pagamento diretto »: pertanto la parola « diretto » in quella legge fa le veci della espressione « all'avente diritto » usata nel presente disegno di legge.

ALESSI, *relatore*. Riconosco che quanto afferma il senatore Maris è esatto: faccio comunque rilevare che, in senso giuridico, il pagamento potrebbe avvenire anche attraverso il deposito.

Per quanto si riferisce poi alla grossa questione sollevata in ordine al periodo « quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi assuma ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali minori dei terzi, prestando, ove occorra, idonea garanzia nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria » desidero prima dare un chiarimento e quindi fare una proposta. In effetti, questa dizione presuppone che il pagamento diretto si faccia solo nel caso in cui l'espropriato, in sede di accettazione dell'indennità nella misura stabilita, abbia preventivamente dichiarato che ritiene il pagamento immediato ed assuma la responsabilità in ordine ai diritti dei terzi.

A mio avviso, invece, sarebbe sufficiente per rendere la dizione perfetta sostituire l'intero periodo con il seguente « sottoponendolo (l'avente diritto), ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia a favore dei terzi ».

PRESIDENTE. Ritengo necessario mettere in discussione emendamento per emendamento.

Ricordo quindi agli onorevoli colleghi che al primo comma è stato presentato dai senatori Maris, Kuntze e Morvidi un emendamento tendente a sopprimere le parole « per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato ».

KUNTZE. Per la verità, noi saremmo anche disposti a ritirare tale emendamento, ma proprio le osservazioni testè fatte dal senatore Alessi ci inducono ad ulteriori perplessità. Egli infatti ha fatto notare che se l'immobile fosse situato in più province potrebbero sorgere difficoltà in ordine alla competenza del Tribunale o del Pretore. Ritengo quindi che sia senz'altro più opportuno lasciare, più genericamente, la sola parola « competente ». Peraltro, tale espressione è quella prevista nel Codice di procedura civile.

Insistiamo pertanto nel nostro emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Maris, Kuntze e Morvidi.

(Non è approvato).

I senatori Maris, Kuntze e Morvidi hanno inoltre presentato, sempre al primo comma, un altro emendamento tendente a sostituire la parola « ordinerà » con l'altra « dispone ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato poi presentato dal senatore Alessi, sempre al primo comma, un emendamento tendente a sostituire tutto il periodo che va dalle parole « quando nell'atto di accettazione » alla fine del comma con il seguente:

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

« sottoponendolo, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia a favore dei terzi ».

MARIS. Dichiaro che voterò contro tale emendamento, che riduce veramente la garanzia in favore dei terzi. Mentre il testo attuale, infatti, prevede che l'espropriato si assuma l'obbligazione con tutto il suo ulteriore patrimonio nei confronti dei terzi e prevede altresì che il magistrato predisponga una idonea garanzia, nel caso concreto previsto dall'emendamento del senatore Alessi si predispose soltanto la prestazione di una garanzia, che può essere o non essere congrua, ma non si prevede, oltre questa, la assunzione della responsabilità illimitata da parte dell'espropriato nei confronti dei terzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Alessi.

(Non è approvato).

È stato inoltre presentato, sempre al primo comma, dai senatori Maris, Kuntze e Morvidi, un altro emendamento tendente a sopprimere, dopo la parola « pagamento », la parola « diretto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

MARIS. Proponiamo allora un emendamento tendente a sopprimere le successive parole « all'avente diritto ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « all'avente diritto » presentato dai senatori Maris, Kuntze ed altri.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sostituire la parola: « assuma » con le parole: « abbia assunto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sopprimere dopo le parole « diritti reali » la parola « minori ».

ALESSI, *relatore*. Credo che sarebbe più opportuno togliere anche la parola « reali ». Vi possono infatti essere dei diritti del lavoro che non rientrerebbero nella categoria dei « diritti reali ».

MARIS. Vorrei ricordare al relatore che c'è un rapporto logico tra l'assunzione di responsabilità da parte dell'espropriato nei confronti dei terzi e la natura del bene espropriato e l'intervento del magistrato che deve fissare, ove occorra, una congrua garanzia. È evidente che il magistrato potrà determinare il contenuto della garanzia soltanto in relazione con i diritti reali trascritti o evidenti, quali la servitù di passaggio o altri diritti del genere.

Ma se dovesse porre una garanzia in ordine a diritti non reali (quale per esempio il diritto di chi ha apportato ad un immobile delle migliorie) mi sembra che diventerebbe più difficile e complicata la procedura.

PRESIDENTE. Mi sembra che i diritti derivanti da obbligazione possano sfuggire al magistrato al momento in cui emana il decreto, mentre gli altri risultano dalle scritture.

ALESSI, *relatore*. Io ponevo il caso di un'opera in corso di esecuzione. In questo caso i diritti salariali (per esempio) si esercitano con privilegio assoluto sulle indennità, perchè sono diritti sulla cosa, e quindi tutelabili non solo per garanzia dei terzi.

KUNTZE. A parte il fatto che pensiamo che questa garanzia resterebbe platonica, in questo modo si viene a sconvolgere tutto il sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione della parola « minori ».

(È approvata).

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola « reali ».

(Non è approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sostituire la parola « prestando » con le parole « dispone' altresì che sia prestato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sostituire le parole « nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria » con le altre « nel termine all'uopo stabilito ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma dopo le parole « trenta giorni » le altre « dalla pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia ».

ALESSI, *relatore*. Preferirei che si stabilisse che il decreto venga comunicato, da parte dell'espropriante o di chiunque abbia interesse alla comunicazione, agli altri interessati, e non la sola pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia; il decreto cioè viene depositato in cancelleria e poi l'espropriante o chi vi abbia interesse deve comunicarlo a tutti gli altri interessati.

MARIS. Ma quale garanzia ha poi il cancelliere che siano stati informati i terzi interessati?

ALESSI, *relatore*. Ho precisato che questo meccanismo è aggiuntivo, non sostitutivo; l'altra garanzia già si ha nella pubblicazione, questa è una garanzia aggiunta.

PRESIDENTE. L'emendamento può quindi venire così formulato: « Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente com-

ma e pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sostituire la parola « azione » con la parola « opposizione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sostituire le parole « nel caso di opposizione » con le altre « in tal caso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un ulteriore emendamento tendente a sostituire la parola « ordinerà » con la parola « dispone ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Il Pretore o il Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.

Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della Provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie. In tal caso il Pretore o il Tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 47 della legge 25 giugno 1865, n. 2959, viene abrogato.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 48 della citata legge viene sostituito dal seguente:

« Il Pretore o il Tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime, a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.

In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il Prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Maris, Kuntze ed altri, tendente ad aggiungere alla parola « liquidazione » le altre « e attribuzione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Maris, Kuntze ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 48, le parole « ed assegno delle medesime ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri: « Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni » (2684) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Macchiavelli, Martuscelli, Landi, Ferraris, Loreti e Di Piazza: « Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che questo disegno di legge fu esaminato dalla Commissione in sede referente e che, esaurita la discussione sull'articolo unico, si rinviò l'approvazione del provvedimento e si chiese alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Ora tale richiesta è stata accolta; e pertanto continuiamo l'esame del disegno di legge in sede deliberante.

Do lettura del disegno di legge e dell'allegato.

*Articolo unico.*

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica.

## ALLEGATO

Tabella A) — Tribunale per i minorenni di: Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Tabella B) — Tribunale per i minorenni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Venezia.

Aggiungo che, come dissi già nell'altra seduta, vi sono molte pressioni sulla Commissione per la estensione del provvedimento in esame anche ad altri tribunali della Repubblica. Le circostanze impongono determinate cautele e di ciò mi sono fatto carico, domandando in via informale al Presidente della Commissione giustizia della Camera se eventuali nostri emendamenti avrebbero poi trovato in tempo utile l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. La risposta confidenziale è stata che se si tratta di aggiungere uno o due tribunali probabilmente la cosa si può fare, in caso diverso sorgerebbero difficoltà.

In queste condizioni io lascio la Commissione libera di decidere, come è naturale, se proporre emendamenti sostanziali al disegno di legge oppure limitarsi ad approvare l'ordine del giorno che io stesso ho presentato nella scorsa seduta e sul quale ho già raccolto un consenso generale.

Ne do lettura:

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge di iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri (stampato n. 2684) relativo ai magistrati adetti ai tribunali per i minorenni;

considerato che la legge 5 giugno 1967, n. 431, in materia di adozione ha ampliato gli adempimenti affidati ai tribunali per i minori;

ritenuto il grave ritardo che si verifica nella attuazione delle norme dettate dalla legge suddetta;

ritenuto altresì che tale ritardo è da attribuirsi principalmente alla deficienza di personale che affligge i tribunali dei minori;

considerata la necessità e l'urgenza di più efficaci e intensi interventi diretti a risolvere i problemi della giustizia minorile,

che nella società contemporanea assumono particolare rilievo,

invita il Governo,

a riorganizzare e ampliare i servizi giudiziari dei tribunali e delle procure per i minorenni in relazione ai vasti compiti ad essi demandati e alle esigenze della società;

e, in particolare a dare completa esecuzione alla legge istitutiva dei tribunali per i minorenni attuando l'autonomia organica di tali uffici giudiziari mediante l'approvazione con atto amministrativo delle tabelle organiche del personale delle varie categorie ad essi destinato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, intendendosi che con l'eventuale approvazione di esso restano preclusi tutti gli emendamenti al testo del disegno di legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo unico di cui ho dianzi dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'allegato di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario » (2527) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGIERI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli

collegi, il disegno di legge n. 2527, approvato dalla IV Commissione della Camera dei deputati il 9 novembre 1967 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 novembre stesso, raccoglie in unico testo di legge tutte le disposizioni che regolano la professione di perito agrario. Di dette disposizioni legislative, ricordo in particolare: 1) il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, che approva il regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari; 2) la legge 25 aprile 1938, n. 897, con norme sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulla tenuta degli albi stessi; 3) il decreto-legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sui Consigli degli ordini e sulle Commissioni centrali professionali; 4) il decreto ministeriale 16 maggio 1949 con il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale.

Attualmente la professione dei periti agrari è disciplinata principalmente dal regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, che ne ha determinato la competenza ed ha istituito il relativo albo.

Successivamente il decreto-legge luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 369, sopprimeva le associazioni sindacali, sicchè si avvertì con il decreto legge luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382 la necessità di dare alla categoria una organizzazione con un sistema democratico, istituendo gli ordini ed i collegi professionali.

Nella terza legislatura, in data 1° aprile 1959, il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge n. 1280, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, che fu presentato nella seduta del 4 giugno 1959 alla Camera dei deputati. Esso fu discusso in sede legislativa in data 16 novembre 1962, ma in seguito, non essendo stato più posto all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera, esso cadde.

Nella quarta legislatura fu ripresentato alla Camera dei deputati il 7 febbraio 1967. La Commissione agricoltura della Camera il 31 maggio 1967 diede parere favorevole.

Il 9 novembre successivo la IV Commissione giustizia della Camera, in sede legislativa, approvava il disegno di legge in oggetto, che, trasmesso alla Presidenza del Se-

nato il 15 novembre stesso, oggi viene sottoposto al vostro autorevole esame.

Le disposizioni di carattere generale sono contenute nel titolo primo; quelle sulla costituzione e sul funzionamento dei collegi locali sono comprese nel titolo secondo; quelle del collegio nazionale nel titolo quarto. Nel titolo quinto sono raggruppate le disposizioni circa l'iscrizione e la cancellazione dagli albi e la revisione e la custodia di questi. Il titolo sesto regola i gravami avverso le deliberazioni dei Consigli; il titolo settimo contiene le norme relative agli onorari e il titolo ottavo le disposizioni finali e transitorie.

Tra le più salienti innovazioni, sono: la competenza dei periti agrari a dirigere ed amministrare le aziende agrarie o di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente, però, alle sole aziende di media entità.

In proposito furono fatte opposizioni dai geometri e dai dottori in agraria; ma, per rispetto della precisa verità, giova ricordare che già l'articolo 16 del Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari, approvato con il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, integrato con il decreto legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e con le leggi 25 aprile 1938, n. 897 e 3 agosto 1949, n. 536, prevedeva esplicitamente la direzione e l'amministrazione di medie aziende agrarie. Ed inoltre l'aggiunta della direzione ed amministrazione di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, fu concordata dai Ministeri dell'agricoltura, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, senza dire che tra le materie di insegnamento per i periti agrari sono anche: « chimica generale inorganica ed organica; chimica agraria; industria agraria; meccanica agraria; entomologia agraria ».

Per quanto concerne la direzione e la progettazione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni rurali in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende, anche in proposito si agitano le contestazioni da parte dei geometri e dei dottori in agraria; ma va rilevato che queste competenze furono riconosciute ai periti agrari concordemente dai tre predetti Ministeri e che alla stregua del decreto 30 settembre 1961, n. 1222, il quale

concerne la costituzione dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici, è disposto esplicitamente: « il perito agrario è chiamato ad esercitare le funzioni di tecnico per la direzione di medie aziende e di cooperative agricole e per la progettazione di piccole costruzioni rurali ». Sono previste tassativamente come materia di insegnamento e gli elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, e gli elementi di topografia e disegno relativo.

Vorrei aggiungere, solo per ragioni di equità, che alcune materie, quali la chimica agraria, l'entomologia agraria, la zootecnia, la patologia vegetale, l'industria agraria, la meccanica agraria non vengono studiate dai geometri e tuttavia per l'articolo 16 del loro ordinamento professionale, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 264 è consentito agli stessi di svolgere le seguenti mansioni: stima di aree e di fondi rustici e dei danni ai fondi stessi derivanti dalla grandine e dagli incendi; valutazione dei danni a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglie, da bosco; stima di scorte vive. E ciò senza dire che praticamente i geometri esercitano la stessa attività dei periti agrari, oltre all'altro vasto campo che va dalle operazioni topografiche ai tracciati di strade ed alle costruzioni sia rurali che civili.

Infine, quanto alle lagnanze dei dottori agronomi, va posto nel debito rilievo che l'attuale articolo 16 sull'ordinamento professionale dei periti agrari di cui al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 già contempla delle attribuzioni comuni, come la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie anche se limitatamente alle medie aziende; la stima e le funzioni peritali ed arbitramentali relative ai fondi rustici; la zootecnica; la firma dei tipi di frazionamento catastale, la stima dei fondi rustici, nella quale sono comprese, come è evidente, anche le stime delle colture erbacee ed arboree; le stime dei miglioramenti agrari e zootecnici, per le quali all'articolo 2 della legge 16 agosto 1952, numero 1180, concernente le tariffe professionali dei periti agrari, è detto che « sono computati, in relazione al tempo, gli onorari per stime di miglioramenti o peggioramenti agrari ». Mentre la consulenza, le stime di conse-

gna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni sono compresi nell'articolo 16, ed i controlli analitici sono compresi nell'articolo 13 delle tariffe professionali.

A proposito delle obiezioni che i dottori agronomi muovono per quanto riguarda la stima dei tabacchi e i lavori nella tecnica dei tabacchi, va rilevato che questa non è una innovazione nelle attività dei periti agrari, che furono compresi nel regio decreto, numero 1060 del 1932, così come tali mansioni sono comprese per quanto riguarda i relativi onorari, nelle tariffe professionali dei periti agrari.

Degno di considerazione è in aggiunta il fatto che le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera a) e lettera m), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri e dei geometri.

Ciò sembra equo e rispondente alla diversa preparazione tecnica e culturale degli appartenenti a ciascuna delle professioni, evitando contrasti ed anzi favorendo, come si legge nella relazione ministeriale, la proficua collaborazione di tutti i tecnici agricoli e la migliore utilizzazione della loro attività nella attuale fase di rinnovamento tecnico ed organizzativo dell'agricoltura italiana.

Per quanto riguarda l'iscrizione negli albi, è precisato che l'iscrizione stessa è obbligatoria per l'esercizio della libera professione, mentre non è consentita per gli impiegati dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, ai quali è inibita la libera professione, mentre per costoro è consentita l'iscrizione in un elenco speciale, a parte.

Al Ministero di grazia e giustizia, sia direttamente, sia a mezzo dei Presidenti o dei Procuratori generali delle Corti di appello, è attribuita la vigilanza sui collegi dei periti agrari.

L'articolo 7 regola l'affidamento degli incarichi da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche Amministrazioni. Ogni collegio professionale ha circoscrizione provinciale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 regolano la composizione, le cariche e le attribuzioni di ciascun collegio, mentre gli articoli 15 e 16 contengono disposizioni circa il collegio dei revisori dei conti e l'Assemblea ordinaria degli iscritti.

Le norme di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 regolano l'elezione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dei collegi nazionali.

Gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dispongono circa l'iscrizione e la cancellazione dagli albi e la loro tenuta, mentre gli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 regolano le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

Le impugnazioni ed i ricorsi avverso le decisioni del Consiglio e del collegio e in materia elettorale e disciplinare sono regolati dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Le tariffe degli onorari e delle indennità trovano normativa negli articoli 61 e 62.

Infine negli articoli 63, 64, 65 e 66 sono contenute le disposizioni finali e transitorie.

Va sottoposto alla vostra particolare meditazione l'emendamento aggiuntivo, che ha trovato collocazione nel secondo comma dell'articolo 65, con il quale è riconosciuto il diritto all'iscrizione nell'albo anche ai diplomati dalla cessata scuola tecnica agraria parreggiata di San Michele all'Adige (Trento), o di scuole o di istituti similari, diplomati i quali dimostrino di avere prestato attività professionale anche dipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge o negli ultimi cinque anni.

In proposito, giova chiarire che la scuola di San Michele all'Adige, come le altre similari, rilasciava un diploma di agente rurale, dopo soli tre anni di studio, diploma che equivale a quello dell'attuale scuola media. Tale emendamento io ritengo che debba essere eliminato, solo se si ricordi che nella passata legislatura vi fu una proposta di legge, con la quale si cercò di concedere l'iscrizione nell'albo professionale ai diplomati delle dette scuole.

In quella occasione il Ministro della pubblica istruzione espresse un parere decisamente contrario, sicchè tale proposta fu respinta. Pertanto, il relatore, tenuto conto

che la Commissione finanze e tesoro non ha ritenuto di opporre alcuna obiezione, propone che, escluso detto emendamento aggiuntivo, per tutto il resto venga approvato il testo legislativo, così come pervenuto dalla Camera dei deputati, che ora è sottoposto al vostro alto ed autorevole esame.

**P R E S I D E N T E .** Informo i colleghi che non è ancora pervenuto il parere della Commissione della pubblica istruzione, malgrado sia stato sollecitato.

Do, intanto, lettura del parere della Commissione agricoltura e foreste:

« L'8<sup>a</sup> Commissione permanente, avendo esaminato, per la parte di sua competenza, il disegno di legge sopraindicato, pur osservando in linea principale che sarebbe stato opportuno — per motivi di chiarezza e di armonia nel coordinamento delle attribuzioni professionali — procedere all'esame abbinato dell'ordinamento delle professioni di perito agrario e di dottore in scienze agrarie, riterrebbe più rispondente ad un criterio di equilibrio operativo che le attribuzioni dei periti, indicate nell'articolo 2, fossero fissate entro i seguenti limiti:

a) direzione e amministrazione di aziende agrarie limitatamente alle medie aziende; progettazione e direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

b) misura, stima e divisione di fondi rustici;

c) tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

e) stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

f) valutazione dei danni alle colture, stima di scorte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali, e relativi bilanci e liquidazioni;

g) rotazioni agrarie;

h) funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

i) curatele di aziende agrarie;

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

l) consulenze, stima di consegna e riconsegna, controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, caseari, elaiotecnici, eccetera);

m) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopra menzionate.

L'8ª Commissione, tuttavia, non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento<sup>1</sup>».

DE U N T E R R I C H T E R . Ringrazio il Presidente per avermi ospitato in questa Commissione. Sono venuto proprio per paura che l'emendamento approvato dalla Camera all'articolo 65 non fosse sufficientemente illustrato e non trovasse comprensione qui al Senato.

Tale emendamento è stato accettato perchè la preparazione data nella scuola di San Michele è certamente analoga e comunque non inferiore a quella dei nostri periti agrari. Dirò anche che quella scuola era stata istituita secondo i regolamenti e gli ordinamenti scolastici vigenti sotto la monarchia austro-ungarica e presupponeva una preparazione equivalente a quella della nostra scuola media unica di oggi. Infatti in Austria vi era la scuola d'obbligo per tutti fino ai 14 anni, sia nella città che nella campagna, sul piano della preparazione agraria professionale. Quei corsi duravano due anni, ma ad essi si giungeva con una preparazione notevole e la pratica ha dimostrato che tale preparazione è validissima, visto che vi sono più di duecento di questi tecnici ex allievi che sono stati accettati come tecnici nelle nostre aziende agrarie vinicole e sono apprezzatissimi. La Regione oggi ha adeguato il programma della scuola di San Michele a quello di tutte le nostre scuole ed ha ritenuto di fare un atto di giustizia pregando l'altro ramo del Parlamento di accogliere questo emendamento. La preghiera io la rivolgo anche in questa sede ai colleghi, convinto di non far danno a nessuno, ma solo di dare un giusto riconoscimento a persone che hanno avuto una preparazione scolastica adeguata a quella di tutti gli altri istituti agrari.

M O R V I D I . Io devo manifestare soltanto alcune perplessità su questa legge, per-

plexità che tuttavia non mi potranno impedire di dare ad essa il mio voto favorevole. La perplessità nasce soprattutto da certe affermazioni che si sono sentite in Commissione alla Camera dei deputati da parte del relatore e sono avvalorate dal fatto che l'unica Commissione che non ha risposto al quesito proposto dalla Commissione giustizia è proprio quella che ha maggiore competenza nella determinazione di certi elementi. Quindi ritengo senza, ripeto, oppormi a questa particolare disposizione di legge (che forse servirà a preparare il famoso codice delle professioni tecniche) che si sarebbe avuto un contemperamento di tutte le diverse esigenze (in modo da evitare quello che già si è verificato in modo veramente fragoroso tra ingegneri e geometri) se vi fosse stata una visione completa di tutti i problemi, il che avrebbe permesso di risolvere la questione molto più favorevolmente per tutte le professioni.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho altro da aggiungere a quanto ha già detto il relatore; chiedo l'approvazione del disegno di legge che è il risultato (e questo mi preme sottolinearlo) di un concerto del Ministro della giustizia con i Ministri delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione e dell'agricoltura. Quindi in questo disegno di legge si è tenuto conto di tutte le varie esigenze in materia, a parte i problemi di fondo della scuola italiana che restano aperti.

A proposito di biologi (l'abbiamo già sottolineato), ci è parso questo il modo più concreto per ordinare nel quadro attuale le competenze delle varie professioni, tenendo conto delle materie di studio. In questo senso vi è anche un coordinamento con la competenza dei dottori in agraria ed i geometri prevista in un provvedimento che ha completato il suo *iter* alla Camera.

Per quanto riguarda il rilievo della Commissione agricoltura devo dire che il Ministero di grazia e giustizia si era — e si è tuttora — fatto carico di esaminare contemporaneamente il problema dei periti agrari e dei dottori in agronomia, e se non è ancora giunto ad un disegno di legge in materia è solo perchè c'è un problema complesso al-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

l'interno di queste categorie, che riguarda in particolare i dottori in scienze forestali, oltre ad una certa difficoltà per definire i rispettivi ambiti di competenza tra queste categorie di laureati.

Per questo abbiamo portato avanti il disegno di legge sui periti agrari già maturato, sempre però tenendo presenti i problemi e le esigenze dei dottori in agraria. Ecco perchè il rilievo della Commissione agricoltura, che in sè è giusto, nel caso concreto non ha ragion d'essere, perchè il Ministero di grazia e giustizia si è fatto carico dell'esame comparato di queste due categorie.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### TITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Titolo di perito agrario.*

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

(È approvato).

##### Art. 2.

##### *Attività professionale.*

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione e la amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

c) i tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) la stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

e) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonchè la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

g) le rotazioni agrarie;

h) le funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

i) le curatele di aziende agrarie;

l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.);

m) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

(È approvato).

##### Art. 3.

##### *Limiti dell'attività professionale.*

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonchè nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

(È approvato).

##### Art. 4.

##### *Esercizio della libera professione - Elenco dei non esercenti.*

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) - 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 5.

##### *Obbligo del segreto professionale.*

Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

(È approvato).

#### Art. 6.

##### *Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui Collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

(È approvato).

#### Art. 7.

##### *Incarichi dell'Autorità e delle Amministrazioni pubbliche.*

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stessa.

(È approvato).

## TITOLO II

### COLLEGI DEI PERITI AGRARI

#### Art. 8.

##### *Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica.*

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del Collegio indicato dal Consiglio del Collegio nazionale.

Il Collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

#### Art. 9.

##### *Composizione del Consiglio del Collegio.*

Il Consiglio del Collegio è composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

(È approvato).

## Art. 10.

*Cariche del Consiglio.*

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(È approvato).

## Art. 11.

*Attribuzioni del presidente.*

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.

(È approvato).

## Art. 12.

*Attribuzioni del Consiglio.*

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila an-

nualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comparire, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 26, lettera g), un contributo annuale;

n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio del Collegio ed al Consiglio del Collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

(È approvato).

## Art. 13.

*Decadenza dalla carica di membro del Consiglio.*

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

(È approvato).

## Art. 14.

*Scioglimento del Consiglio.*

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

(È approvato).

#### Art. 15.

##### *Collegio dei revisori dei conti.*

Ogni Collegio con più di cinquanta iscritti ha un Collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.

Il Collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

(È approvato).

#### Art. 16.

##### *Assemblea ordinaria degli iscritti.*

L'Assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

(È approvato).

#### Art. 17.

##### *Assemblea per l'approvazione dei conti.*

L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

(È approvato).

#### Art. 18.

##### *Assemblea straordinaria.*

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il Consiglio. Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.

(È approvato).

#### Art. 19.

##### *Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti.*

La data per l'elezione del Consiglio e, ove occorra, del Collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

Il voto è personale, diretto e segreto.

(È approvato).

## Art. 20.

*Costituzione di nuovi Collegi.*

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo Collegio, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

(È approvato).

## Art. 21.

*Fusione di Collegi.*

Quando in un Collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 8, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro Collegio, sentito il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

(È approvato).

## TITOLO III.

COLLEGIO NAZIONALE  
DEI PERITI AGRARI

## Art. 22.

*Collegio nazionale.*

I Collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico Collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

## Art. 23.

*Consiglio del Collegio nazionale.*

Il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma ed è composto di undici membri eletti da tutti i Consigli dei Collegi locali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio del Collegio nazionale durano in carica tre anni e sono ri-

eleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

(È approvato).

## Art. 24.

*Cariche del Consiglio del Collegio nazionale.*

Il Consiglio del Collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice-presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(È approvato).

## Art. 25.

*Attribuzioni del presidente del Consiglio del Collegio nazionale.*

Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

(È approvato).

## Art. 26.

*Attribuzioni del Consiglio nazionale.*

Il Consiglio del Collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi Collegi;

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

d) esprime il proprio parere sulla fusione di Collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei Consigli dei Collegi e sulla relativa nomina di Commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai Consigli dei Collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi e dei Collegi dei revisori dei conti.

(È approvato).

#### Art. 27.

##### *Elezione del Consiglio del Collegio nazionale.*

Per la designazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale, il Consiglio di ogni Collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro di grazia e giustizia.

A ciascun Consiglio del Collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo,

un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

#### Art. 28.

##### *Incompatibilità.*

La carica di membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un Collegio.

(È approvato).

#### Art. 29.

##### *Comunicazione delle decisioni.*

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio del Collegio che ha emesso il provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

### TITOLO IV

#### ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

#### Art. 30.

##### *Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale.*

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

(È approvato).

#### Art. 31.

##### *Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.*

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'articolo 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;

e) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

(È approvato).

#### Art. 32.

##### *Iscrizione - Rigetto della domanda.*

Il Consiglio del Collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio del Collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a nor-

ma dell'articolo 54, al Consiglio del Collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

(È approvato).

#### Art. 33.

##### *Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali - Trasferimenti.*

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

(È approvato).

#### Art. 34.

##### *Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione per morosità.*

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 31, lettere a) e b);

b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'articolo 4, comma secondo.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma.

L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 12, lettera n), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

(È approvato).

#### Art. 35.

##### *Reiscrizione.*

Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

(È approvato).

#### Art. 36.

##### *Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio.*

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il Collegio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

### TITOLO V

#### SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

#### Art. 37.

##### *Responsabilità disciplinare.*

Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del de-

coro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

(È approvato).

#### Art. 38.

##### *Sanzioni disciplinari.*

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

(È approvato).

#### Art. 39.

##### *Avvertimento.*

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio del Collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del Consiglio del Collegio.

(È approvato).

#### Art. 40.

##### *Censura.*

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio.

(È approvato).

## Art. 41.

*Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare.*

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del Consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2 e 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

(È approvato).

## Art. 42.

*Radiazione.*

La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

(È approvato).

## Art. 43.

*Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.*

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

(È approvato).

## Art. 44.

*Fatti costituenti reato.*

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

(È approvato).

## Art. 45.

*Prescrizione.*

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

(È approvato).

## Art. 46.

*Competenza.*

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio del Collegio ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio del Collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del Collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio del Collegio designato dal Consiglio del Collegio nazionale.

(È approvato).

## Art. 47.

*Apertura del procedimento disciplinare.*

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio del Collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

(È approvato).

## Art. 48.

*Svolgimento del procedimento disciplinare.*

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di

parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

(È approvato).

## Art. 49.

*Notificazione delle decisioni.*

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

## Art. 50.

*Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio.*

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale che designa altro Collegio al cui Consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

(È approvato).

## Art. 51.

*Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale.*

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio del Collegio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del Consiglio del Collegio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio del Collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

(È approvato).

## Art. 52.

*Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione.*

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il Consiglio del Collegio, nello applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

(È approvato).

## Art. 53.

*Reiscrizione dei radiati.*

Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reinscritto purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reinscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

(È approvato).

## TITOLO VI.

## IMPUGNAZIONI

## Art. 54.

*Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio del Collegio nonchè in materia elettorale e disciplinare.*

Le decisioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, con ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al Consiglio del Collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale ed il Procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale ha effetto sospensivo.

(È approvato).

## Art. 55.

*Poteri del Consiglio del Collegio nazionale.*

Il Consiglio del Collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio del Collegio nazionale può annullare in tutto o in

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

(È approvato).

#### Art. 56.

##### *Contenuto del ricorso al Consiglio del Collegio nazionale.*

Il ricorso dinanzi al Consiglio del Collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal Procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal Procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del Consiglio del Collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

(È approvato).

#### Art. 57.

##### *Irricevibilità del ricorso.*

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

(È approvato).

#### Art. 58.

##### *Esame del ricorso.*

Le sedute del Consiglio del Collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

Quando il Consiglio del Collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall'articolo 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del Consiglio del Collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

(È approvato).

#### Art. 59.

##### *Decisione del ricorso.*

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'articolo 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il Collegio di appartenenza dell'interessato.

(È approvato).

Art. 60.

*Ricorso avverso le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale.*

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal Presidente della Corte d'appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei Collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal Procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

(È approvato).

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 61.

*Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese.*

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio del Collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 62.

*Restituzione di atti e documenti.*

Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente allegando la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente, il presidente del Consiglio del Collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendo la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio del Collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

(È approvato).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63.

*Riscossione dei contributi.*

Il Collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera *m*) e 26, lettera *h*), me-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

dianche ruoli annuali compilati dal Consiglio resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al Collegio locale ed al Collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.

(È approvato).

#### Art. 64.

##### *Personale del Collegio nazionale e dei Collegi locali.*

Il Consiglio del Collegio nazionale ed i Consigli dei Collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

(È approvato).

#### Art. 65.

##### *Già abilitati all'esercizio professionale.*

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.

(È approvato).

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

#### GIUNTOLI GRAZIUCCIA.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, tengo in modo particolare a questo emendamento, perchè, avendo l'onore di essere presidentessa del Consiglio di amministrazione di un istituto tecnico agrario, ho avuto la possibilità di visitare tutti gli istituti tecnici agrari d'Italia, e pertanto ho avuto modo di esaminarli e di valutarli.

Ebbene, devo dire che le differenze tra la scuola tecnica agraria e l'istituto agrario è profonda, perchè nella scuola tecnica agraria si impartisce una preparazione prevalentemente pratica tant'è vero che questi alunni vengono chiamati agenti rurali. Si tratta di ottimi elementi che servono per dirigere le aziende e per incrementare la cultura ma che non hanno la preparazione di un perito agrario, il quale studia per ben cinque anni la entomologia (che poi il dottore agrario perfezionerà con quattro esami); studia l'estimografia (che le scuole agrarie non conoscono); la patologia è sviluppata e così anche la chimica organica e inorganica. I periti agrari li stiamo anche specializzando per una nuova cultura, la cultura idroponica, importata dalla Francia, per la quale è essenziale la conoscenza della chimica. D'altra parte una scuola di tre anni non può certo essere paragonata ad una di otto anni (tre anni di scuola media e un corso superiore di cinque anni) con un notevole numero di discipline che noi stiamo insistendo presso il Ministero perchè sia sfrondata tanto è vasto. Il problema è di facilitare i giovani e quindi insistiamo per il pareggio interno, affinchè i ragazzi abbiano la possibilità di studiare con più amore e di vedere gli esperimenti nella stessa azienda. Io vorrei accontentare il senatore de Unterrichter, ma verrei meno a quello che è un principio di giustizia sociale. Quindi sono favorevole alla soppressione del secondo comma di questo articolo.

DE UNTERRICHTER. La mia collega ha parlato del passato, ma non del presente o dell'avvenire. Oggi infatti questa è una scuola di periti agrari analoga a tutte le altre con tutti ed otto gli anni di corso. Per il futuro, inoltre, i giovani che

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 68<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1968)

frequentano quella scuola non hanno da paventare, visto che tutti coloro che hanno già frequentato queste scuole hanno poi esercitato in modo inappuntabile la loro attività.

A proposito delle materie va ricordato che in passato se vi era un istituto agrario conosciuto in tutta Europa e tenuto in grande considerazione era proprio quello di San Michele.

Dirò anche che tutti i nostri produttori di vino, a cominciare dai locali Ruffino e Antinori, hanno come dirigenti ex allievi di San Michele, che non sono mai stati inferiori a quelli di Conegliano.

Penso comunque che nell'emendamento proposto vi sia effettivamente una frase che può lasciare perplessi: « istituti similari ». Questo non lo dico per eliminare gli altri, ma perchè effettivamente quella può essere una valvola attraverso cui può infiltrarsi anche chi in effetti non abbia una preparazione adeguata. Sarebbe bene poter definire quali sono questi istituti similari, ma siccome non possiamo farlo adesso per l'urgenza di approvare il disegno di legge, aboliamo la parola « similari ». Rinnovo però, a nome della mia regione e della provincia di Trento, la raccomandazione al Senato di approvare questo provvedimento.

**M I S A S I**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo dire che in linea di massima il Governo è favorevole a questo emendamento.

Il senatore Berlingieri ha qui ricordato l'opposizione del Ministero della pubblica istruzione; alcuni argomenti molto seri sono stati portati nel corso della nostra discussione. È stato anche qui fatto il rilievo che in questo modo si viene a riconoscere legalmente un'attività che si esercita al di fuori della regola al momento attuale. Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore de Unterrichter e mi rendo anche conto delle esigenze della scuola di San Michele all'Adige, che probabilmente ha espresso tecnici di notevole capacità. Anche alla Camera è stata sollevata la questione, che forse, se si fosse

rimasti soltanto ad alcuni aspetti di questa scuola, pur restando in piedi tutte le altre obiezioni, si sarebbe potuta risolvere facendo un'eccezione; purtroppo però l'allargamento di queste norme ad istituti similari veramente viene a vanificare gli effetti che ci proponiamo di creare con questo disegno di legge.

Per questi motivi, in linea di massima accetto l'emendamento proposto dal senatore Berlingieri; tenuto conto delle preoccupazioni che fa sorgere la dizione « o di scuole o di istituti similari », ritengo di potere accettare in via subordinata l'emendamento proposto del senatore de Unterrichter.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

*(Non è approvato).*

Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « o di scuole o di istituti similari », presentato dal senatore de Unterrichter.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 65, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 66.

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari